

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 139/12/2011**

### **Svolgimento del processo:**

Con atto di compravendita 16.10.2001 la Si. Ma. Si. cedeva la piena proprietà dell'azienda di rivendita di giornali situata nel Comune di Cisano Bergamasco al prezzo dichiarato di € 17.353,00.

L'Ufficio rettificava il prezzo dichiarato dell'avviamento da € 10.329,00 ad € 64.275,00.

A seguito di ricorso da parte sia della cessionaria che della cedente, la Comm. Trib. Reg. della Lombardia - Sezione staccata di Brescia, rideterminava il valore dell'avviamento in € 42.850,00.

A seguito di detta decisione l'Ufficio di Bergamo segnalava all'Ufficio locale di Merate la posizione della contribuente, e l'Ufficio di Merate con avviso n. Omissis accertava la plusvalenza corrispondente ex art. 52 del D.P.R. 917/86.

La Signora Ma. impugnava detto avviso avanti la C.T.P. di Lecco chiedendo l'annullamento dell'atto, facendo presente che i parametri di riferimento delle due imposte (di registro e dirette) sono diverse (valore di mercato e corrispettivo effettivamente realizzato).

Produceva documenti anche bancari da cui si evidenziava l'effettivo prezzo pagato e chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.

Resisteva l'Agenzia delle Entrate confutando le doglianze della ricorrente.

La Comm. Trib. Prov. di Lecco con sentenza n. 112/1/09 accoglieva parzialmente il ricorso e determinava in € 42.850,00 il valore dell'avviamento.

Avverso la suindicata sentenza propone appello la contribuente insistendo nei motivi già proposti e chiede che il valore dell'avviamento venga determinato nel minor somma di € 21.425,00, con vittoria di spese.

Formula istanza di pubblica udienza.

Si costituisce l'Agenzia delle Entrate che chiede la conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese.

Alla udienza del 17.10.2011 la COMMISSIONE TRIBUTARIA Regionale, Collegio 12, pronunciava sentenza.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello della contribuente è infondato e deve essere respinto.

L'assunto della appellante secondo cui non sarebbe possibile procedere alla determinazione del valore di avviamento dell'azienda ceduta ai fini delle imposte dirette sulla base del valore determinato in sede di registro non trova conferma secondo la giurisprudenza di legittimità.

La Corte Suprema di Cassazione ha più volte affermato che l'Amministrazione Finanziaria è legittimata in via induttiva all'accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale a seguito di cessione di azienda relativamente al valore di avviamento, sulla base di quanto accertato in sede di applicazione dell'imposta di registro. Correttamente i Giudici di prime cure, tenuto conto del tipo di attività esercitata e del luogo di esercizio dell'attività e della sede della stessa e considerati i redditi dichiarati nell'ultimo triennio dalla ricorrente, hanno ritenuto di determinare in Euro 42.850,00 il valore dell'avviamento.

Il valore così determinato trova peraltro conferma nella sentenza della Comm. Trib. Regionale di Milano - Sez. Staccata di Brescia, n. 145/63/08 in tema di impugnazione dell'avviso di rettifica relativamente ad imposta di registro.

**P.Q.M.**

La COMMISSIONE rigetta l'appello e conferma la sentenza di 1° grado. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 1.000.00 onnicomprensivi.